# IT

## **TRIBUNALE**

Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2013 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione

(Causa T-171/08) (1)

(«Fondo europeo per i rifugiati — Azione di sensibilizzazione e diffusione di informazioni sui rifugiati vittime di traumi psicologici — Progetto "Rifugiati vittime di traumi nell'Unione: istituzioni, meccanismi di protezione e buone pratiche" — Pagamento del saldo — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Errore di valutazione»)

(2014/C 39/24)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente U. Claus, successivamente C. Otto, S. Reichmann e L. J. Schmidt, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Grünheid e B. Simon, successivamente S. Grünheid, agenti)

## Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione, contenuta nella lettera del 7 marzo 2008, relativa al non riconoscimento parziale dei costi sostenuti dal ricorrente nell'ambito del contratto di finanziamento JAI/2004/ERF/073, riguardante un'azione di sensibilizzazione e diffusione di informazioni sui rifugiati vittime di traumi psicologici

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV è condannato alle spese.

Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2013 — HSE/ Commissione

(Causa T-399/09) (1)

[«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas nel SEE, esclusi Irlanda, Spagna, Portogallo e Regno Unito — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità dell'infrazione — Presunzione d'innocenza — Ammende — Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Circostanze attenuanti — Infrazione imputabile a negligenza — Infrazione autorizzata o caldeggiata dalle autorità pubbliche»]

(2014/C 39/25)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) (Lubiana, Slovenia) (rappresentante: F. Urlesberger, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Bourke e N. von Lingen, poi N. von Lingen e R. Sauer, agenti)

### Oggetto

Una domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas), nella parte che riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta con detta decisione alla ricorrente.

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 5.7.2008

<sup>(1)</sup> GU C 312 del 19.12.2009.